

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1576 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda la registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g), e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione ⁽²⁾, le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I A di tale regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha adottato risoluzioni che consentono tre nuove pratiche enologiche. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell'Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV.
- (2) Alcune pratiche enologiche sono particolarmente esposte al rischio di uso fraudolento e devono essere indicate nei registri a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ⁽³⁾. Per questo motivo, le tre nuove pratiche enologiche dovrebbero essere indicate nei registri, ossia il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo, l'impiego dei copolimeri polivinilimidazolo-polivinilpirrolidone e l'impiego di cloruro d'argento (le ultime due sostanze sono coadiuvanti tecnologici).
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 436/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009**

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GUL 193 del 24.7.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

*Articolo 2***Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009**

Al primo comma dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 436/2009 sono aggiunte le lettere seguenti:

- «x) trattamento con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo;
- y) impiego dei copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone;
- z) impiego di cloruro d'argento.»

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato come segue:

1) nella tabella sono aggiunte le seguenti righe 53, 54 e 55:

1		2	3
Pratica enologica		Condizioni d'uso	Limiti d'uso
«53	Trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiaicolo	Per i vini e alle condizioni di cui all'appendice 19	
54	Impiego dei copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (PVI/PVP)	Per i mosti e i vini e alle condizioni di cui all'appendice 20	Limite massimo di 500 mg/l (se i copolimeri sono usati nel mosto e nel vino, il quantitativo cumulativo non può superare 500 mg/l)
55	Impiego di cloruro d'argento	Per i vini e alle condizioni di cui all'appendice 21	Limite massimo di 1 g/hl, residui nel vino < 0,1 mg/l (argento)»

2) sono aggiunte le seguenti appendici 19, 20 e 21:

«Appendice 19

Prescrizioni per il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo

Lo scopo del trattamento è ridurre il contenuto di 4-etilfenolo e di 4-etilguaiacolo di origine microbica che costituisce un difetto organolettico e maschera la componente aromatica del vino.

Prescrizioni:

- 1) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
- 2) Il trattamento deve essere indicato nei registri di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- 3) Le membrane adoperate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (CE) n. 10/2011 nonché alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV.

Appendice 20

Prescrizioni per i copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (PVI/PVP)

La finalità dell'uso dei PVI/PVP è prevenire i difetti provocati dal tenore di metalli troppo elevato e ridurre l'elevata concentrazione indesiderata di metalli.

Prescrizioni:

- 1) I copolimeri devono essere eliminati per filtrazione entro due giorni dalla loro aggiunta, tenendo conto del principio di precauzione.
- 2) In caso di mosti torbidi i copolimeri devono essere aggiunti non prima di un massimo di due giorni prima della filtrazione.

- 3) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
- 4) Il trattamento deve essere indicato nei registri di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Appendice 21

Prescrizioni per il cloruro d'argento

Il cloruro d'argento è utilizzato per il trattamento dei vini allo scopo di eliminare odori anomali legati alla fermentazione e allo stoccaggio (causati da reazioni di riduzione caratterizzate dalla presenza di idrogeno solforato e di tioli).

Prescrizioni:

- 1) Il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.
 - 2) Il trattamento deve essere indicato nei registri di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
 - 3) Il cloruro d'argento aggiunto al vino deve essere applicato su un supporto inerte, come la diatomite (terra diatomacea), la bentonite, il caolino ecc. Il precipitato deve essere eliminato mediante qualsiasi procedimento fisico adeguato e deve essere trattato in un settore specializzato.»
-